

CXLVII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1883

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni per agevolare il credito a mite interesse nelle provincie inondate nel 1882 — Parlano il relatore Romanin-Jacur, il deputato Plebano ed il ministro delle finanze — Il deputato Pellegrini propone un'aggiunta all'articolo 1, la quale, dopo alcune osservazioni del deputato Maurogonato e del relatore Romanin-Jacur, è respinta — Approvansi gli articoli dall'1 al 5 — Sull'articolo 6 parlano i deputati Tecchio, Caperle, Sani Giacomo, Pellegrini, il relatore e il ministro dell'interno — Viene approvato l'articolo 6 — Un emendamento proposto dal deputato Chinaglia sull'articolo 7, combattuto dal deputato Plebano, dal relatore e dal ministro dell'interno, è ritirato dal proponente — Gli articoli 7, 8 e 9 sono approvati; come pure è approvato l'articolo 10 con un emendamento dell'onorevole Pellegrini accettato dal relatore e dal presidente del Consiglio — Parlano di una proposta del deputato Sani Giacomo, che non è accettata, l'onorevole Righi, il relatore Romanin-Jacur ed il ministro delle finanze — È approvato l'articolo 11 con un emendamento della Commissione, e l'articolo 12 — Altra proposta del deputato Varè per la soppressione dell'articolo 13 è respinta dal relatore e combattuta dal deputato Caperle, e gli articoli 13 e 14 sono approvati. — Il ministro delle finanze presenta la relazione della Commissione sull'Asse ecclesiastico pel 1882.*

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per agevolare il credito a mite interesse alle provincie danneggiate dalle inondazioni del 1882.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni per agevolare alle provincie, ai comuni, consorzi e privati nei territori stati inondati nel 1882 il credito a mite interesse.

Come la Camera ricorda, venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore della Commissione. Do quindi facoltà di parlare all'onorevole Romanin-Jacur.

Romanin-Jacur, relatore. Signori, comincio col dichiarare alla Camera che avrei assai volentieri taciuto dopo la preghiera rivolta l'altro giorno dall'onorevole presidente della Commissione e dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, se tutti gli oratori che presero la parola avessero seguito l'esempio degli onorevoli Chinaglia e Parenzo, che non hanno presentato emendamenti. Ma dappoichè l'egregio mio amico Pellegrini ha mantenuti i suoi emendamenti, qualcuno dei quali riguarda la sostanza della legge e poichè la Commissione presili in esame ed udito il Ministero non crede di accettarli, è giuocoforza al relatore di soggiungere qualche parola alle cose dette l'altro giorno, specialmente per non lasciare la Camera nel dubbio, che questa legge non sia per riuscire utile ed efficace.

Questa, o signori, è una legge di provvedimenti straordinari; e, come tutte le leggi di questa specie, non può essere senza difetti, dappoichè esse

sono fatte per autorizzare quello che le leggi ordinarie non consentono. Quindi nel compilarle s'incontrano delle difficoltà molte volte non superabili.

Havvi qualcuno che nel caso speciale possa dirsi contento di questo disegno di legge? Io credo questa domanda superflua. La relazione stessa, che noi abbiamo presentata, vi parla chiaramente. Se io potessi chiamare col suo vero nome la relazione, la chiamerei un atto di rassegnazione.

La Commissione si è rassegnata ad accettare il disegno ministeriale, ed ha ottenuto di poter in alcune parti modificarlo. In sostanza dunque siamo d'accordo sulle idee generali, onorevole Pellegrini.

Ma i quesiti che noi ci facciamo sono questi. È poi assolutamente vero che questa legge non gioverà alle provincie danneggiate dalle inondazioni? È vero che contiene difetti così enormi, per i quali non potrà avere alcuna esplicazione? Le modificazioni proposte dall'onorevole Pellegrini sono tali da modificarne l'essenza, e da correggerne radicalmente i vizi?

Ecco i punti intorno ai quali dirò qualche cosa.

Ometto di parlare di tutto quello che stava nei desiderî, prima del Comitato scelto fra i rappresentanti le provincie danneggiate, e di poi della Commissione, perchè è inutile l'espore tutti i progetti che si sono formulati, e dei quali ci siamo occupati, dal momento che il Ministero non li accettava, e che poneva come colonne di Ercole il disegno di legge presentato. Siccome oltre queste colonne non si poteva andare, tutti capiranno che sarebbe stato puerile provocare un conflitto tra Ministero e Commissione, conflitto che si sarebbe necessariamente risolto colla nostra sconfitta e non avrebbe contribuito certo a migliorare l'indole di questo disegno di legge.

E vengo alle osservazioni dell'onorevole Pellegrini.

Il suo argomento principale è il seguente. Questo disegno di legge è formato sulle tracce della legge del 1872 nella quale si affidava pure il servizio dei prestiti alle provincie, ma le provincie non se ne valsero affatto; e avendo consultato i consuntivi del 1873 e del 1874 ho riconosciuto che questa legge non ha avuto alcuna applicazione.

Ma, onorevole Pellegrini, la legge attuale presenta, in confronto di quella del 1872, delle differenze molto notevoli. Io vedo nella legge del 1872 un articolo, il 9, il quale dice che il 2 per cento, che si accordava sull'interesse annuo dei prestiti, sarebbe stato concesso dallo Stato qualora la somma da prendersi a prestito dalle provincie, avesse superato il quadruplo dell'imposta fondiaria principale. Dunque quel 2 per cento sugli interessi

non era assegnato, come nel caso attuale, in modo assoluto e senza condizioni, ma era subordinato ad una condizione, secondo me, molto grave. Non voglio qui presentare cifre ed istituire calcoli; basta enunciare questa condizione perchè a ciascuno sia facile comprenderne l'influenza. Inoltre la legge del 1872 diceva benissimo che le provincie potevano fare degli prestiti ai comuni, ai consorzi ed ai privati; ma non prescriveva nessuna garanzia per assicurare le provincie che esse alla lor volta avrebbero avuto un mezzo sicuro per incassare la somma imprestata. E badate bene come la legge del 1872 permetteva alle provincie di fare prestiti: lo permetteva a patto che le provincie comprendessero nella imposta provinciale ordinaria tutta la quota del debito da ammortizzare, e per la quale avrebbero dovuto rilasciare preventivamente all'assuntore del prestito tante delegazioni. Questa pure, parmi, era una condizione onerosissima.

Ma in questo disegno di legge abbiamo svincolato assolutamente da quest'onere le provincie. Esse non imporranno sulle loro gestioni particolari che la quota di prestito che assumono per riparare ai loro danni e per rimettere in buono stato le strade ed i manufatti di proprietà della provincia.

Questa mi pare una non disprezzabile facilitazione.

La legge attuale prescrive poi che i comuni, prima di contrarre il prestito, debbano rilasciare alle provincie le delegazioni; e lo prescrive a mente di un articolo di legge, pel quale i comuni debbono, nella stessa adunanza, in cui deliberano il prestito, deliberare anche sullo stanziamento di tutte le annualità necessarie perchè il prestito riesca ammortizzato. Quindi per questa parte di prestiti la provincia non ha nessuna alea da correre. Nè parimenti ha rischio qualsiasi la provincia pei prestiti che riguardano i consorzi: imperocchè sono applicate a questi le disposizioni dell'articolo 44 della legge sulle bonificazioni che dà facoltà alle deputazioni provinciali di imporre esse la tassa sui terreni consorziati nel caso che le deputazioni provinciali non la imponessero nei loro bilanci, e ad esigerla col mezzo degli esattori comunali a tutto carico dei consorzi.

E badate che nelle provincie venete, per le quali la legge deve provvedere principalmente, i consorzi sono tutti regolati, e la legge accorda loro il privilegio fiscale; quindi per le esazioni dei prestiti che le provincie assegneranno ai comuni e ai consorzi indipendentemente da qualunque dispo-

sizione particolare esisterà di fatto il privilegio fiscale.

Ed anche questo parmi un vantaggio. Ma, si dirà: i comuni e i consorzi avranno delle difficoltà per ricorrere alle provincie, e dovranno fare lunghe pratiche per dimostrare la entità del prestito loro occorrente.

Non dimentichiamo, signori, che questa legge è fatta per provvedere a ripristinare le opere danneggiate dalle inondazioni; e che l'articolo 1 della legge 27 dicembre decorso accorda ai comuni e ai consorzi il 50 per cento di concorso da parte dello Stato per ripristinare queste opere, per cui questo prestito che i consorzi e i comuni domanderanno, è già di per sé limitato e determinato in questo 50 per cento; dappoichè i consorzi e i comuni non vorranno rinunciare a questo concorso.

Dunque, già ora la procedura che dimostrerà alle provincie i bisogni di questi enti, dovrebbe esser in gran parte compiuta. Parmi dunque sperabile che la legge, per la parte che riguarda le provincie i consorzi ed i comuni, possa trovare una larga e facile applicazione.

E veniamo ora ai privati.

Questo, confesso che è veramente il lato debole della legge.

Quei privati che sono proprietari cominciano con l'avere un indiretto vantaggio derivante dai prestiti incontrati dalle provincie, dai comuni e dai consorzi ad un interesse di favore.

Ma veniamo ai vantaggi diretti.

La legge distingue i privati in due categorie: quelli che hanno da poter garantire il prestito e coloro i quali non potendo garantirlo, debbono ricorrere al credito personale per mezzo delle Banche.

Parlando dei primi è certo che le provincie non faranno loro i prestiti senza una garanzia reale limitata, tutt'al più, come si indica nel disegno di legge. E qui il mio amico Pellegrini domanda: ma fate voi obbligo alle provincie di non esigere nulla di più del disposto dell'articolo 6? Risponderò francamente: le disposizioni dell'articolo 6, che è poi il 4 proposto dal Ministero, sono state migliorate nella loro dicitura dalla Commissione, e la Commissione le ha accettate, non perchè abbiano un effetto obbligatorio per le provincie, che non potrebbero avere, ma perchè rimanga inteso che a questa specie di prestiti non sono applicabili le rigorose cautele reclamate dal Credito fondiario, il quale domanda una prima ipoteca.

Le provincie alle quali specialmente questa

legge dovrà giovare sono poco sovvenute dalla Cassa di risparmio di Milano, che funziona come Credito fondiario; e se voi date un'occhiata all'ultimo disegno di riforma presentato testè dal Ministero per l'esercizio del Credito fondiario in Italia, voi ne avrete la prova. Ora, accettando le disposizioni del Ministero, con quell'articolo noi abbiamo inteso di facilitare ai proprietari il conseguimento dei prestiti, anche quando non possano presentare quell'eccellenza di cauzione che è richiesta dal Credito fondiario.

Ma si dice: volete voi arrivare a fare un prestito anche quando il valore del fondo sia ipotecato fino all'80 per cento?

E qui l'onorevole Pellegrini fa un conto giustissimo, matematicamente, dal quale risulterebbe che in certi casi potrebbe rimanere soltanto il 4 per cento di cauzione. Ma, onorevole Pellegrini, il proprietario, che ha l'80 per cento del suo fondo ipotecato, è in condizioni già tali che quasi quasi non conviene più chiamarlo proprietario. Può dirsi più a buon diritto proprietario il creditore e non quello che figura iscritto sui libri.

Ma anche dato che si facesse il prestito di 16 sopra quel 20 per cento che rimane libero, il margine di 4 aumenterà tutti gli anni di mano in mano che il debito andrà ammortizzandosi. E se proprio il proprietario si troverà in coteste così cattive condizioni, interverrà amichevolmente per qualche accordo fra la provincia e il proprietario il creditore, per modo che risulti anche quella maggiore garanzia che le provincie a seconda dei diversi casi ravviseranno conveniente di esigere.

D'altra parte bisogna tener presente che questa legge ha lo scopo di provvedere ai bisognosi e non possiamo escludere o rendere più difficile la situazione di quei proprietari che sono gravati di debiti.

Ma il mio amico Pellegrini ripete anche qui: Io ho l'esperimento del 1872, e i privati non furono punto sovvenuti. E qui mi si consenta di rammentare che la rotta del 1872 rovesciò le acque del Po sopra un territorio nel quale erano assai frequenti i grandi latifondi. La proprietà nella provincia di Ferrara, e nelle limitrofe, è, se non vado errato, spesso assai concentrata, e naturalmente i possidenti di questi grandi latifondi non ebbero bisogno di ricorrere al prestito.

È identico il caso nostro? Non lo credo. Noi abbiamo provincie che si estendono dalle Alpi al mare. Frammezzo ai monti ed anche nelle nostre pianure la proprietà è spesso frazionatissima.

Il prospetto allegato al disegno di legge per dimostrare l'entità dei provvedimenti già adottati, si dice che sono 41,843 i proprietari, per i quali l'imposta è stata sospesa. Dunque la proprietà è nel caso nostro in condizioni ben diverse da quelle della provincia di Ferrara, e da quelle altre che furono devastate dalle inondazioni del 1872.

Noi abbiamo molti proprietari, e le preliminari ricerche già fatte dalle deputazioni provinciali ve lo provano, i quali indubitatamente ricorreranno al credito; ed io sono sicuro che le provincie faranno del loro meglio per venire loro in aiuto; altrimenti molti di essi pur troppo scomparirebbero dal nostro catasto.

Con questi pochi argomenti io spero di aver dimostrato che il disegno di legge contiene molti vantaggi paragonandolo colla legge del 1872.

Aggiungo poi che questa legge contempla esenzioni di tasse, molte altre facilitazioni non comprese nella legge del 1872, che contribuiranno a renderne meno imbarazzata e più facile l'applicazione.

Ma vengo alla seconda parte del quesito che mi sono proposto, cioè ad analizzare gli emendamenti dell'onorevole Pellegrini.

Non parlo di quelli di semplice forma; esamino soltanto quei tre che sono veramente di sostanza. Il primo è del seguente tenore:

“ Se i prestiti assunti dalle provincie non raggiungono l'importo dei 20 milioni, il Governo, nei limiti della somma mancante, concorrerà col due per cento d'interesse anche nei prestiti contratti da comuni, consorzi e privati senza la interposizione delle provincie, osservate però le altre condizioni in questo articolo stabilite. „

Sarebbe un capoverso da aggiungersi al proposto articolo 1.

Ma io domando all'onorevole Pellegrini, che cosa intenda egli di ottenere con quest'aggiunta? Vuole che i privati, i comuni, i consorzi attendano che tutte le pratiche presso le provincie si compiano per vedere quali danari avanzino, e poi iniziare le pratiche?

È possibile che questi bisognosi vogliano attendere fino alla fine dell'anno? Ed i comuni ed i consorzi che vantaggio hanno o possono avere di ottenere direttamente il prestito senza passare per la provincia quando la provincia non può avere nè avrà certo alcuna difficoltà per accordare loro il prestito, dacchè ho dimostrato che non può correre nessun pericolo, e non avrà altro fastidio, che quello di stipulare un contratto?

D'altra parte, siccome l'onorevole Pellegrini

dice che debbono essere osservate le altre condizioni stabilite nell'articolo, come il Governo potrà riconoscere che le somme richieste sono indispensabili per ripristinare le opere danneggiate?

Vuolsi che il Ministero da Roma mandi a verificare se il privato Tizio o Caio è più o meno fra i danneggiati ed in che condizione si trova il suo fondo?

E sarà utile, vantaggioso per il privato di venire fino a Roma per il disbrigo di tutte le occorrenti pratiche? Qual congegno sarà sostituito a quello delle provincie che questo disegno di legge impone come intermediario necessario? Non arrischiemo d'imbarazzare più che di semplificare il congegno della legge?

Eppoi quali saranno gli enti che possono sovvenire questi privati, questi comuni, questi consorzi?

Io ho già esposto che il Ministero e il Comitato dei deputati rappresentanti le provincie danneggiate hanno trovato difficoltà gravi a rinvenire l'ente sovventore; ed a questo proposito l'onorevole Pellegrini ci fece con molta cortesia i suoi ringraziamenti l'altro giorno.

Pensa l'onorevole Pellegrini che le Casse di risparmio, o altri istituti del Veneto possano farsi sovventori? Io mi permetto di dubitarne assai, imperocchè a taluni di quelli che avrebbero la possibilità di fare questa specie di operazioni, non è consentito dai loro statuti di far prestiti ai consorzi; ed altri non hanno oggi capitali disponibili, sia perchè i depositi, in causa del disastro sono scemati, sia perchè hanno dovuto accordare dilazioni al pagamento dello quoto di ammortamento di molti mutui ai debitori che in causa delle inondazioni sono stati posti nella impossibilità di pagare.

Dunque, anche ammesso che quest'emendamento potesse accettarsi, avrebbe un assai problematico risultato; nè potrebbe certo dimostrarsi efficace quando disgraziatamente tutte le altre disposizioni della legge avessero fatto cattiva prova.

E vengo al secondo emendamento che suona così:

“ I mutui contemplati dalla presente legge e regolarmente iscritti nei registri ipotecari, quando siano impiegati a migliorare gl'immobili danneggiati dalle inondazioni sono privilegiati pel maggior valore dell'immobile in causa di detti miglioramenti al tempo dell'alienazione. Nel regolamento per la esecuzione di questa legge, verrà determinato quali prove debba offrire il creditore privilegiato ed il modo di assumerle e di renderle pubbliche. „

L'onorevole Pellegrini il quale ha fatto delle osservazioni assennatissime intorno al privilegio fiscale di cui si era nei primi tempi discorso a proposito di questi prestiti, osservazioni che concorsero a fare escludere questo concetto dal disegno di legge, oggi vorrebbe ristabilito un privilegio particolare per il maggior valore che acquista l'immobile in causa dei miglioramenti fatti col prestito ottenuto.

Io mi guarderò bene dal discutere sotto l'aspetto legale questo provvedimento; ma me ne rimetto con meritata deferenza all'onorevole Pellegrini, che è competentissimo in queste materie; ma debbo discutere per conto della Commissione il lato pratico di tale provvedimento.

È egli cosa facile determinare il maggior valore di un ente, pel quale la somma accordata in prestito è limitata soltanto a quella che è necessaria per rimetterlo nelle condizioni che aveva prima? Non si tratta di migliorare questo fondo nè di aumentarne il valore; si tratta soltanto di ricondurlo alle sue condizioni di prima. Ora, quale specie di maggior valore può sorgere da questo fatto?

E poi come si può determinare? Nella Commissione nostra ci sono tre tecnici e tutti e tre si trovarono concordi nel ritenere che la determinazione di questa specie di maggior valore sarebbe assai imbarazzante e difficile per qualunque uomo di coscienza, perchè dovrebbe poggiare sopra dati assai incerti e sulla presunzione più che sopra fatti concreti e commensurabili. E si aggiunga infine che questo maggior valore, anche determinato, offrirebbe cagione di conflitti e controverse, assai facilmente.

Vengo ora al terzo emendamento che riguarda le 300,000 lire che vorrebbe stabilite nella legge per rendere possibili i prestiti fatti dalle Banche, emendamento che l'onorevole Pellegrini mantiene anche dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

E qui io proprio non saprei che cosa soggiungere. Dopo aver dichiarato nella nostra relazione che l'assenza di questa somma è veramente una lacuna, ma che noi ci affidiamo alle promesse e premure dell'onorevole presidente del Consiglio, oggi mi permetto di ricordargli soltanto due cose: cioè che nel 1879 il fondo di riserva per queste operazioni non fu assegnato per legge, e che sono alquanto dubbioso si possa proprio dar torto ad un Ministero che, seguendo taluni criteri di Governo, si rifiuta di sancire per legge il principio che il denaro prestato non debba essere totalmente restituito.

La Commissione l'ha detto nella relazione, e lo

ripete anche oggi. L'onorevole presidente del Consiglio è impegnato dai suoi precedenti a trovare questa somma e noi siamo sicuri che la troverà o coi denari dei Comitati di soccorso o con prelevazioni di fondi in qualche capitolo del bilancio ordinario.

È impossibile che il Ministero dimentichi la responsabilità che assumerebbe non impedendo che gli articoli di questa legge divengano assolutamente inutili.

Faccio poi considerare alla Camera che anche in questa parte della legge la Commissione ha introdotto degli emendamenti, che sono stati accettati dal Governo, e che ne facilitano l'applicazione in quanto che negli articoli aggiunti è concesso alle Banche di fare questi prestiti anche indipendentemente dai loro statuti, senza esigere cioè che coloro che saranno sovvenuti si facciano soci delle Banche, perchè naturalmente non si deve pretendere da questi disgraziati che per ottenere un prestito di 400, o 500 lire sieno obbligati a sborsarne 50 per acquistare una azione.

Per queste ragioni che io ho procurato di ripilogare secondo che l'ora consente, il più brevemente possibile, io prego la Camera e l'onorevole amico Pellegrini in ispecie di seguire il nostro esempio e di adattarsi ad accettare il disegno di legge come è stato concordato col Ministero.

Esso non sodisfa ai nostri desiderî ma migliora di molto come ho avuto il pregio di dimostrare, le disposizioni delle leggi precedenti. È vero che l'esecuzione della legge si appoggia principalmente sul concorso delle provincie.

Ma, signori, volete voi diffidare delle provincie ne' cui Consigli siedono persone che hanno visto coi loro occhi l'entità del disastro, e ne possono misurare meglio di molti altri le conseguenze?

Lasciate una parte di responsabilità anche a questi uomini che seggono nei Consigli provinciali e che sentiranno alla loro volta tutto il dovere di rendere efficace la legge.

Quelle popolazioni sono generose e patriottiche. I rappresentanti dei distretti più danneggiati limiteranno al giusto le loro pretese; quelli che rappresentano i territori fortunatamente non danneggiati si porranno una mano sul cuore, e fra tutti procureranno di condurre in porto con piena armonia anche questo provvedimento che è atteso e desiderato.

Noi cominciamo oggi a fare la nostra parte votando la legge. Fidiamoci di quelle popolazioni, fidiamoci un po' anche degli altri; anche i Consigli provinciali, credetelo, vorranno fare la loro parte. *(Benissimo!)*

Presidente. Dunque veniamo agli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di venti anni, al pagamento dell'interesse sulle somme, che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882, deliberino di prendere a prestito, e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni.

“ I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei consorzi idraulici, ed anche per fare mutui a proprietari danneggiati.

“ La somma dei prestiti non potrà eccedere complessivamente 20 milioni di lire per tutti i territori sopra menzionati. ”

Plebano. Chiedo di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole Plebano, prima darò lettura di alcuni emendamenti che sono stati proposti a quest'articolo 1. Dall'onorevole Pellegrini è proposta l'aggiunta di un capoverso così concepita:

“ Se i prestiti assunti dalle provincie non raggiungono l'importo dei 20 milioni, il Governo, nei limiti della somma mancante, concorrerà col 2 per cento d'interesse anche nei prestiti contratti da comuni, consorzi e privati senza la interposizione delle provincie, osservate però le altre condizioni in questo articolo stabilite. ”

L'onorevole Caperle propone che nel primo capoverso, dopo le parole, “ *danneggiati* ” si dica “ che non abbiano altrimenti sufficienti mezzi con cui riparare alle perdite subite. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io dichiaro anzitutto che darò con grandissimo piacere il mio voto favorevole a questo disegno di legge, il quale, sebbene l'onorevole relatore abbia dichiarato che fu accettato con rassegnazione, io ritengo che, nei limiti di ciò che si può fare, sia per recare utili ed efficaci sussidi a quelle nobilissime provincie che furono così dolorosamente visitate dalla sventura l'anno scorso.

Quindi se io ho un desiderio, è unicamente quello di far sì che questa legge nel miglior modo possibile corrisponda allo scopo per cui è fatta.

È per questo che mi permetto di fare a questo articolo un'osservazione che potrebbe apparire di semplice forma, ma che per avventura coll'andar del tempo potrebbe dar luogo a questioni di sostanza. Il primo capoverso di quest'articolo dice:

“ I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei consorzi idraulici,

ed anche per far mutui ai proprietari danneggiati. ”

Stando al letterale significato di questo capoverso il concetto è questo: che i mutui che contraggono le provincie, all'infuori della parte che fanno per sè, sono fatti per conto dei comuni; vale a dire che le provincie qui non sono altro che mandatari e procuratrici dei comuni; di guisa che una volta fatta l'operazione, la provincia scompare, e non resta in presenza che il comune per conto del quale è stato fatto il mutuo, e l'assuntore del mutuo.

Questo sarebbe il concetto, che vien fuori dal letterale significato delle parole di questo capoverso. Ma viceversa poi, se noi guardiamo l'articolo 3, vien fuori un altro concetto perchè vi si dice: *Le somme che le provincie daranno a prestito ai comuni, ai consorzi idraulici ecc.*; dunque siamo in un altro ordine di idee. Se le provincie, con le somme che si procurano, possono fare dei mutui ai comuni ed ai consorzi, vuol dire che, questi prestiti, che le provincie si son procurati, non sono più fatti per conto del comune e della provincia, ma sono fatti dalle provincie stesse, con lo scopo di far poi alla loro volta dei mutui ai comuni.

Mi pare dunque che ci sia tra l'espressione del capoverso primo dell'articolo 1, e l'articolo 3, una specie di contraddizione di forma, che potrebbe però nell'avvenire dar luogo ad una questione di sostanza, circa la responsabilità o meno della provincia.

Io credo, se ho letto bene le relazioni ministeriale e della Commissione, che i concetti fossero questi. Si credette necessario di fare intervenire le provincie, e sta benissimo; ma d'altra parte si volle che le provincie fossero indenni, che non avessero da sopportare pesi (ed anche questo credo che sia giustissimo) ma bisogna che l'uno e l'altro concetto sia nettamente determinato nelle disposizioni della legge. Ora se noi guardiamo i diversi articoli della legge, noi troviamo quasi in tutti una incertezza di concetto, rispetto alla responsabilità delle provincie, che, ripeto, potrebbero per l'avvenire sollevare qualche grave dubbio.

Citerò un esempio solo, quello dell'articolo 5, in cui si parla della tassa di ricchezza mobile; quell'articolo è formulato in tal modo, che vi si sente più che in altro proprio l'incertezza dei criteri cui io ho accennato.

Io mi sono permesso di sottoporre alla saggezza della Commissione queste mie modestissime osservazioni; e nel caso che credesse prenderle in consi-

derazione, sembra a me che bisognerebbe leggermente modificare il 2° capoverso dell'articolo 1, e dire per esempio: *I prestiti potranno essere contratti dalle provincie, o per conto proprio o per far mutui ai comuni, ai consorzi idraulici, ed anche ai proprietari danneggiati.* Questa modificazione, che secondo me chiarirebbe nettamente il concetto della legge, porterà forse che si debba fare qualche altra piccola variazione nei successivi articoli; ma credo che la chiarezza della legge ne sarebbe grandemente avvantaggiata.

Io mi limito a queste osservazioni e non intendo naturalmente far discussioni perchè mi pare che non sia il caso di farne. Se la Commissione le troverà degne di considerazione ne sarò lieto: in ogni caso sarà un mio omaggio alla migliore efficacia di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero è pienamente d'accordo coll'onorevole Plebano circa il concetto fondamentale di questa legge.

È la provincia l'ente mutuuario da cui il danaro tolto a prestito passa a' comuni, a' consorzi, a' privati: essa sola si trova in rapporto coll'assuntore del prestito.

Questo concetto emerge chiaramente non solo dal coordinamento dell'articolo 3 e dell'articolo 5 coll'articolo 1, ma dall'intero contesto dello stesso articolo 1.

L'onorevole Plebano ha letto il primo capoverso dell'articolo 1, ma metta in relazione questo capoverso colla prima parte dell'articolo stesso e vedrà chiaro come veramente la provincia sia la sola mutuataria, salvo poi alla provincia stessa di far prestiti ai comuni etc. Infatti l'articolo 1 dice:

“ Il Governo del Re è autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di venti anni, al pagamento dell'interesse sulle somme, che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882, deliberino di prendere a prestito e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni. ”

Dunque non vi sono che i prestiti che fanno le provincie.

Poi segue l'articolo:

“ I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei consorzi idraulici, ed anche per far mutui a proprietari danneggiati. ”

Ed ecco quale è la destinazione del danaro preso a prestito dalle provincie. La provincia può desti-

nare il danaro preso a prestito o a servizio suo proprio o ai bisogni dei comuni o degli altri enti danneggiati. E ciò risulta anche più chiaro dall'articolo 3 il quale dice :

“ Le somme che le provincie daranno a prestito ai comuni, ai consorzi idraulici ed ai proprietari saranno, unitamente all'interesse, restituite in un periodo non maggiore di venti anni. ”

E non basta: v'è anche l'articolo 5 il quale dice che la tassa di ricchezza mobile si paga dalla provincia la quale se ne rivale poi dagli altri enti submutuolari; dimodochè emerge evidente, secondo me, il concetto che è sempre la provincia l'ente mutuuario da cui rilevano gli altri enti che ricevono in sott'ordine i prestiti che la provincia ha contratti.

La proposta, come ho detto, è tanto chiara, non solo pel complesso dell'articolo 1°, ma anche pel disposto coordinato degli articoli 3 e 5, che mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Plebano non possa veramente sorgere, e che, rimanendo il testo della legge come è stato formulato dalla Commissione d'accordo col Ministero, non possa nascere il menomo equivoco, o la menoma dubbiozza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Sono evidentemente caduto in errore l'altro giorno quando ho sperato di interpretare i voti e i desideri della Commissione nell'indicare quali sarebbero state le modificazioni che io pregava la Camera di accogliere nel progetto, dopo che il Ministero avesse dichiarato di accettarle.

Ho dovuto, prima ancora che oggi parlasse l'onorevole relatore, accorgermene l'altro giorno quando avanti che il Ministero facesse le sue dichiarazioni si è alzato il presidente della Commissione per invitare noi a ritirare i proposti emendamenti ed il Governo a non accettarli. Io aveva creduto che la Commissione considererebbe un nuovo aiuto questo sforzo collettivo, per far trionfare le domande già fatte prima dal Comitato e poi dalla stessa Commissione. M'ingannai.

Dopo le dichiarazioni del presidente della Commissione, è evidente come non potessi più meravigliarmi, quando l'onorevole presidente del Consiglio, stretto, direi, dai due inviti che venivano fatti al Governo, uno dalla Commissione, perchè respingesse gli emendamenti, l'altro da noi, perchè li accettasse, dichiarò di secondare il primo e non il secondo.

Ciò non ostante, qualunque sia la sorte dei miei emendamenti, sebbene non mi faccia di certo illusioni, tuttavia per la coscienza dell'obbligo da so-

disfare verso le provincie e verso quelle popolazioni alle quali e Governo e Commissione hanno pure intenzione di venire in aiuto, io mi sento nell'impossibilità di ritirare i miei emendamenti. Sono profondamente convinto che la legge qual'è formulata, non dico che non recherà alcun vantaggio, nè questo io mai dissi, ma non recherà tutto quel vantaggio che era nella volontà del Governo e della Camera di apportare a quelle popolazioni che dalle inondazioni gravissimi danni soffersero.

Io mi sono sentito rimproverare, che proponendo di estendere il concorso dello Stato col due per cento d'interesse anche per la somma che dalle provincie non venisse presa a prestito nel limite dei 20 milioni o per loro conto o per altri enti morali o per privati, veniva a rendere difficile e inutile l'applicazione della legge in questa seconda parte. Si è detto difficile, perchè accolto il mio emendamento, l'amministrazione centrale avrebbe da occuparsi delle condizioni di tutti i privati petenti e dei consorzi.

Ma questa necessità dell'esame da parte dell'autorità governativa, delle condizioni di tutti coloro che chiedono il prestito, è già richiesta dall'articolo 1 della legge. Se il Governo deve riconoscere la indispensabilità della somma domandata per riparare ai danni delle inondazioni; siccome queste somme sono domandate non solo per i danni delle provincie, ma anche per quelli dei comuni, dei consorzi e dei privati, io non so come potrà il Governo riconoscere la indispensabilità della somma, se non esamina le condizioni oltre che delle provincie anche dei comuni, dei consorzi e dei privati.

Dunque la mia proposta non estende l'esame del Governo; io non chiedo all'autorità governativa nulla di più di quello che è nel progetto di legge.

Ma d'altra parte l'obiezione che mi fu fatta, di costringere cioè a fare questo esame nella sede centrale del Governo, non ha fondamento, perchè io non dissi questo, e già sarà il regolamento che stabilirà come e dove il Governo potrà procedere a quest'esame della indispensabilità del prestito e del titolo per cui si richiede.

Mi si è opposto che l'esempio da me invocato della nessuna utilità ritratta dagli enti morali e dai privati, ai quali furono promessi prestiti con la interposizione delle provincie dalle due leggi del 30 giugno 1872 ed 8 giugno 1873, non è allegabile perchè oggi sono diverse le condizioni di garanzia che si stabiliscono a favore delle provincie costituite necessariamente responsabili dei prestiti. Io non dissi che non vi sia alcuna differenza

fra quelle due leggi ed il progetto in esame. Dissi soltanto che le condizioni intrinseche non sono diverse, e che in generale il risultato non sarà migliore, specialmente per i privati. Allora come ora richiedevasi quale condizione essenziale, la interposizione delle provincie e la loro garanzia: gli oneri finanziari dello Stato per provvedere ai bisogni delle persone fisiche e morali danneggiate sono eguali, cioè il concorso del 2 per cento.

Io desidero del resto che il fatto smentisca le mie tristi previsioni.

Ma se dovremmo più tardi constatare che di questi 20 milioni di cui si parla, una parte soltanto venne richiesta a vantaggio dei vari ordini di danneggiati nei paesi inondati, e che una parte di questa somma non fu possibile erogare perchè le provincie, contente di soddisfare i loro bisogni speciali non abbiano creduto di assumere debiti per altri, non ne sarebbero addolorati il Governo, la Commissione e i legislatori che sono così bene disposti verso le popolazioni che soffrirono le inondazioni?

Non è egli evidente che non vi sarebbe alcun danno a modificare secondo la mia proposta l'articolo 1, e così antivenire quel pericolo?

Si dice: ma voi ritardate in questo modo il beneficio dei prestiti. La mia proposta non porta seco la necessità di alcun ritardo perchè già l'articolo 2 stabilisce il termine dentro il quale i Consigli provinciali devono avere deliberato quale somma chiedano a prestito (entro l'anno 1883) e l'articolo 7 prolunga a tutto il 1884 la concessione dei prestiti alle altre persone. Immediatamente col giorno 31 dicembre 1883 si conoscerà quanta sia la somma mancante secondo le richieste delle provincie per raggiungere i 20 milioni. Subito dopo le deliberazioni dei Consigli provinciali, comuni, consorzi e privati sapranno se i 20 milioni sono o no esauriti.

Dunque non è vero che si venga a ritardare le concessioni dei prestiti accettando la seconda parte dell'articolo 1, quale sarebbe da me proposta, appunto perchè già l'articolo 7 del progetto di legge prevede che la concessione dei prestiti ai privati segua entro il dicembre 1884. Dunque c'è un anno di tempo, anche secondo lo stesso progetto di legge, dopo le deliberazioni provinciali per il conseguimento dei prestiti.

La mia proposta poi, mirando a giovare coloro per i quali la provincia rifiutò di assumere la garanzia del prestito, non può essere accusata di ritardare un beneficio che invece secondo il progetto mai potrebbero conseguire.

Si dice: le provincie non avranno ragione di

negare il loro intervento, la loro garanzia poichè esse sono esuberantemente coperte e garantite. Ma poi nello stesso tempo si asserisce che l'emendamento è senza utilità pratica perchè non sarà possibile trovar sovventori, che diano danaro a comuni, a consorzi, a privati, senza l'intervento e la garanzia delle provincie stesse.

A me non paiono concordanti queste due affermazioni; perchè se nessun timore di esposizione economica devono provare le provincie facendosi garanti dei comuni, dei consorzi, dei privati, questa stessa sicurezza di pieno rimborso vi sarebbe per i sovventori, anche senza la garanzia delle provincie. Non si vorrà poi dire che oggi manchino i capitali.

Ma si dico: gli istituti, coi quali si trattò, pongono per condizione che la provincia intervenga e garantisca. Ed io replico che vi potranno essere altri sovventori. Che ne sapete voi? Le ragioni che possono determinare i Consigli provinciali al rifiuto, specialmente quando le inondazioni abbiano colpito soltanto qualche mandamento, e la naturale diffidenza di un corpo amministrativo che deve avere cura speciale del suo bilancio, non concorrono sempre per altri che potrebbero concedere il prestito. Noi qui dobbiamo guardare se accolto il mio emendamento, qualche pregiudizio possano risentirne le finanze dello Stato. Col mio emendamento nulla si altera dell'economia del progetto nè si aumentano gli oneri finanziari, che lo Stato sta per assumere. I miei emendamenti mirano a rendere veramente utili equamente per tutti le disposizioni della legge.

Dissi che male si crede di avere reso più facili i prestiti così detti ipotecari con la disposizione del capoverso dell'articolo 6. Se vi si contiene un obbligo per le provincie, le esponete a pericolo di perdite, perchè ivi non si richiede una vera e propria garanzia. Ma la Commissione mi rispose che con quel capoverso non intende di obbligare le provincie ad accontentarsi della indicata cauzione. Ed allora quella misura di garanzia non ha ragione di essere stabilita. E se è libera la provincia di esigere la cauzione in quella misura che possa renderla tranquilla, non è egli evidente che, per le condizioni speciali della proprietà nelle nostre provincie, molto gravata da ipoteche e da altri oneri reali, i prestiti che le provincie concederanno ai privati saranno assai pochi e per tenui importi? Ed a quante recriminazioni ed a quali influenze non saranno esposte le deliberazioni provinciali? Ma non era egli anche per questo evidente la convenienza di ammettere quel privilegio che io richiesi? Oppose il relatore che

sarebbe stato impossibile soddisfare in pratica alle condizioni da me proposte come necessarie per ottenere il privilegio. Ma che cosa vietava di procedere anche in questo caso come per secoli si è proceduto in Italia, come si procede tuttora in tanti altri Stati per l'attuazione pratica del privilegio, richiedendo la doppia perizia per determinare la plusvalenza, la quale non ripugna punto al caso di chi vuole ritornare in pristino gli immobili danneggiati, ridare loro il primiero valore perduto per danni recati dalle inondazioni?

Si è detto che con le nostre accuse noi, in sostanza, portiamo in questa Camera dei laggiu imaginari, e che disconosciamo quanto si fece per alleviare i danni agli inondati. Io potrei facilmente ribattere queste affermazioni, ma non lo faccio per riguardo alla Camera: e non voglio nemmeno comunicare deliberazioni di Comizi agrari che ho qui alla mano, con le quali si giudica del disegno di legge non diversamente da quello che io feci. Io non voglio abusare della pazienza della Camera, nè ripetere le cose dette.

Io desiderava soltanto di persuadere la Camera che gli emendamenti da me proposti non alteravano menomamente la economia del progetto, e che era necessario emendarlo per rendere la legge equamente e veramente utile a tutti i danneggiati nel limite della somma proposta.

Non potendo ora parlare che dell'emendamento all'articolo 1, ripeto, pareva necessario antivenire il pericolo, molto urgente secondo il progetto, che nelle varie provincie, per le diverse loro condizioni, per la diversa estensione delle inondazioni ecc., siano per verificarsi delle sperequazioni, delle concessioni e dei rifiuti poco giustificati e quindi forse ire o gare anche locali.

Io raccomando di nuovo al Governo ed alla Camera i proposti emendamenti. Io non voglio ulteriormente prendere la parola a giustificarli, e non lo voglio fare per deferenza alla Camera, per la qualità del disegno di legge, e per la mia posizione speciale. Mi basta soltanto avere sommariamente giustificato il perchè io non poteva acquetarmi senz'altro ad abbandonare i miei emendamenti.

Presidente. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Maurogonato. (*Presidente della Giunta*) Chiedo di parlare.

Plebano. Io volevo unicamente ringraziare l'onorevole ministro degli schiarimenti favoriti, sui quali, del resto, era, e sono perfettamente di accordo. Mi pareva tuttavia che la piccola modificazione da me suggerita per quest'articolo avrebbe

giovato grandemente a chiarirne la portata. Mi riservo a presentarla, se la Commissione ed il Governo la vorranno accettare.

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurogonato per fatto personale.

Maurogonato. (*Presidente della Giunta*) L'onorevole Pellegrini ha detto che io, col mio discorso di ieri l'altro, ho eccitato il Ministero a respingere qualsiasi emendamento. Io spero che, quando l'onorevole Pellegrini leggerà il mio discorso che è già stampato, modificherà intieramente questo suo giudizio.

Dopo le molte e lunghe discussioni che ebbero luogo tra il Ministero e la Giunta, io ero sicuro che il Ministero stesso fosse assolutamente deciso a non accettare alcuna modificazione essenziale al disegno di legge oltre quelle, che a nostra istanza aveva già consentite; e per questo motivo e pel vero interesse dei danneggiati ho pregato i miei colleghi ed amici, di non insistere nelle loro proposte di aggiunte o di emendamenti per non ritardare o rendere difficile o incerta l'approvazione di un disegno di legge tanto urgente, tanto desiderato e tanto necessario.

Ho però soggiunto che qualunque modificazione, o miglioramento ulteriore che si fosse introdotto nella legge, sarebbe stato, com'era naturale, accettato dalla Commissione con gratitudine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Anzitutto debbo osservare all'onorevole Pellegrini che non è vero che il relatore lo abbia accusato di essersi fatto l'eco di lagni immaginari; se una tale espressione mi fosse sfuggita, la ritirerei; ma non m'è sfuggita certamente. Anzi ho condiviso coll'onorevole Pellegrini alcuni dubbi intorno a questo disegno di legge ed ho detto che esso non conteneva tutto ciò che noi avremmo desiderato, ma che ci siamo adattati ad accettarlo essendoci convinti che non era possibile ottenere di meglio.

Quanto all'emendamento che ha proposto, debbo fargli osservare che se egli collega l'articolo 1 col 9 della Commissione, non ne interpreta il senso secondo i nostri concetti. Si è stabilito a tutto il 1884 il termine per la concessione dei prestiti ai privati per lasciar agio alle provincie di consegnare i prestiti anche in rate, per esempio, a misura che procedono e si compiono le opere di riparazione. Ma la sua proposta produrrebbe gravi ritardi per i privati e per i comuni non potendo essa avere pratica efficacia se non quando fossero esaurite tutte le pratiche per parte delle

provincie; perchè non si potrebbe sapere prima se ci sia un avanzo nella somma complessiva dei 20 milioni messa a disposizione per mutui.

Se i comuni od i privati presentassero prima le loro domande alla provincia e la provincia le respingesse, riuscirebbe poi molto difficile che il Governo accordasse il 2 per cento sopra prestiti che la provincia avesse rifiutati; è quindi evidente che sarebbe mestieri che essi attendessero senza far nulla che fosse decorso tutto l'anno 1883.

L'onorevole Pellegrini dice: che i privati potrebbero ottenere da altri sovventori le somme dalla provincia negate.

Io non nego che possa succedere questo caso, ma non credo che ciò accadrà tanto facilmente. Risulta d'altronde alla Commissione ed al Ministero che comuni e privati, i quali si sono rivolti ad istituti locali, hanno ricevuto ripulse non perchè non offrissero sufficienti garanzie, ma perchè gli istituti bancari e le Casse di risparmio locali sono in quelle provincie impegnati già con tante operazioni a questo riguardo (per le quali anzi hanno dovuto accordare dilazioni, in conseguenza dei disastri avvenuti) che non possono soddisfare a questi nuovi bisogni. E, non potendo fare delle distinzioni, accordando prestiti agli uni sì ed agli altri no, hanno adottato la massima di respingere tutte le nuove domande.

Ho voluto dare anche questa spiegazione, per giustificare la Commissione, se non crede di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrini.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata la pongo a partito.

(*È approvata.*)

A questo articolo 1 era stato da me annunziato un emendamento dell'onorevole Caperle, ma egli l'ha ritirato.

Tecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. È già stata chiusa la discussione su questo articolo, onorevole Tecchio, e non posso darle facoltà di parlare.

Rimane la proposta di aggiunta dell'onorevole Pellegrini.

Domando all'onorevole Pellegrini se la mantiene.

Pellegrini. La mantengo.

Presidente. Onorevole Plebano, mantiene il suo emendamento?

Plebano. Se la Commissione crede utile di accettarlo, lo mantengo; se no, non insisto.

Voci. Ma è inutile!

Plebano. Io intendevo di fare questa proposta: che il primo capoverso dell'articolo 1 fosse concepito così:

“ Le provincie potranno contrarre prestiti, sia pei bisogni propri, sia per far mutui, allo scopo suddetto, ai comuni, ai consorzi idraulici, ed anche ai privati danneggiati. ”

La variazione non è che di forma.

Presidente. Il ministro accetta?

Magliani, ministro delle finanze. Pregherei l'onorevole Plebano di non insistere, poichè, in fondo, siamo tutti d'accordo.

Plebano. Dal momento che Ministero e Commissione non credono necessario il mio emendamento, non vi insisto.

Presidente. Allora veniamo ai voti. Cominceremo dall'articolo 1, nei termini nei quali fu proposto dalla Commissione, che ho già letto. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Ora pongo a partito il capoverso che vorrebbe aggiunto l'onorevole Pellegrini.

Maurogonato. (Presidente della Commissione) E il Ministero non esprime il suo avviso?

Depretis, presidente del Consiglio. È inutile che io dichiaro quello che ho già detto ieri; il Ministero non può assolutamente accettare il capoverso proposto dall'onorevole Pellegrini; poichè esso sconvolgerebbe tutto il concetto della legge.

Presidente. Questo capoverso non accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero suona così:

“ Se i prestiti assunti dalle provincie non raggiungono l'importo dei 20 milioni, il Governo, nei limiti della somma mancante, concorrerà col 2 per cento d'interesse anche nei prestiti contratti dai comuni, consorzi e privati senza la interposizione delle provincie, osservate però le altre condizioni in questo articolo stabilite. ”

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

“ Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali dovranno essere prese e comunicate al Governo non più tardi del 31 dicembre 1883. ”

(È approvato e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli fino al 5 inclusivamente.)

“ Art. 3. Le somme che le provincie daranno a prestito ai comuni, ai consorzi idraulici ed ai proprietari saranno, unitamente all'interesse, resti-

tuite in un periodo non maggiore di venti anni.

“ La misura dell'interesse non potrà eccedere quella che la provincia avrà pattuito coll'assuntore del prestito, diminuita del due per cento corrisposto dallo Stato. ”

“ Art. 4. Le provincie provvederanno alle rate di ammortamento ed all'interesse del capitale mutuato per proprio conto colla sovrimposta alle imposte erariali sui fabbricati e sui terreni.

“ Per i prestiti che le provincie contrarranno nell'interesse dei comuni o consorzi di comuni, i comuni stessi, in ragione della rispettiva competenza, dovranno rilasciare all'assuntore dei prestiti tante delegazioni quante corrispondano ai bimestri compresi nel termine a cui si estenderà l'ammortamento sugli esattori delle imposte dirette, giusta l'articolo 5 della legge 27 marzo 1871, n° 131.

“ I centesimi addizionali necessari per la restituzione del capitale mutuato e per il pagamento degli interessi, non saranno computati nel massimo di sovrimposta, consentito dalle leggi ai comuni ed alle provincie. ”

“ Art. 5. I consorzi idraulici, ai quali sarà concessa la distribuzione di una quota parte dei prestiti fatti dalle provincie, giusta l'articolo primo della presente legge, saranno obbligati a presentare i conti preventivi annuali alla competente autorità tutoria; e qualora non li presentassero, o non comprendessero nei conti prodotti le quote necessarie agli interessi ed all'ammortamento, si provvederà a' termini dell'articolo 44 della legge 25 giugno 1882, n° 869, sulle bonificazioni. ”

“ Art. 6. I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai proprietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti.

“ I proprietari, sieno essi corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia fondi rustici od urbani, il cui valore, diffalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsì. ”

Tecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Intorno a quest'articolo 6 vi sono emendamenti e proposte di aggiunte.

L'onorevole Morpurgo propone che nel secondo capoverso si dica così:

“ I proprietari, sieno essi Corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in

garanzia fondi rustici ed urbani *od opifici* il cui valore a ricostruzione o riparazione compiuta, diffalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsì. »

L'onorevole Pellegrini propone che sia aggiunto il capoverso:

“ I mutui contemplati dalla presente legge e regolarmente iscritti nei registri ipotecari, quando siano impiegati a migliorare gl'immobili danneggiati dalle inondazioni, sono privilegiati pel maggior valore dell'immobile in causa di detti miglioramenti al tempo dell'alienazione. Nel regolamento per la esecuzione di questa legge, verrà determinato quali prove debba offrire il creditore privilegiato ed il modo di assumerle e di renderle pubbliche. »

C'è poi un emendamento, non stampato, presentato dagli onorevoli Caperle e Borghi.

Caperle. Scusi, fu ritirato; e chiedo di parlare per dirne le ragioni.

Presidente. Chiede di parlare sull'articolo sei?

Caperle. Sì signore.

Presidente. Prima dà facoltà di parlare all'onorevole Tecchio.

Tecchio. Dichiaro francamente che non comprendo nè la necessità, nè l'utilità del capoverso di questo articolo 6.

L'onorevole relatore, prevedendo l'obiezione, ha dichiarato che questo capoverso non ha un carattere obbligatorio per le provincie.

Romanin-Jacur, relatore. Ho risposto all'onorevole Pellegrini.

Tecchio. Sta bene, rispondendo ad un'osservazione dell'onorevole Pellegrini, il relatore ha dichiarato che questo capoverso non è obbligatorio. Ora, per me, a stabilire l'inutilità del capoverso basterebbe questa dichiarazione dell'onorevole relatore, perchè non si è mai sentito che si facciano leggi coll'intenzione che poi non abbiano ad avere forza obbligatoria. Per questo solo, quindi, crederci giustificata la domanda che intendo di fare perchè il capoverso venga soppresso.

Ma dico poi che non ritengo accettabile la spiegazione data dall'onorevole relatore, in quanto che, appunto perchè le leggi non si fanno mai senza uno scopo, una volta che abbiamo nell'articolo 6 la dichiarazione che i proprietari dovranno dare una determinata garanzia, questa dichiarazione della legge deve pur portare un effetto, e l'effetto sarà che le provincie, nè potranno accontentarsi di una garanzia meno ampia di quella stabilita

nel capoverso dell'articolo 6, nè potranno richiederla in una misura maggiore.

Nell'un caso, e nell'altro, io domando: possiamo noi imporre alle provincie, che pure facciamo responsabili della restituzione dei capitali, possiamo noi imporre alle provincie la misura della cauzione da esigere per i mutui che si faranno sotto la loro responsabilità? Se è la provincia che espone il proprio danaro, perchè non lasceremo ad essa piena libertà di giudicare della sufficienza della cauzione? Si supponga ad esempio, che il Consiglio provinciale di una delle provincie alle quali vuol provvedere questo disegno di legge, ravvisi *a priori* insufficiente la cauzione nella misura prestabilita dal capoverso dell'articolo 6; questo Consiglio naturalmente non volendo e non potendo esporre la provincia ai pericoli cui va incontro chi dà a mutuo il suo danaro senza idonea garanzia, delibererà di non valersi affatto delle disposizioni di questa legge, e tutti indistintamente i danneggiati di quella provincia saranno privati dei benefici che pur vogliamo loro accordare. Ora, questo è un inconveniente assai grave, e non è il solo che possa derivare dall'accennata disposizione: ed io credo che, per non accrescere le non indifferenti difficoltà cui andremo incontro nella pratica applicazione di questa legge, sia prudente sopprimere senz'altro il capoverso del quale ho parlato.

Lasciamo che la provincia giudichi essa della sufficienza o no della cauzione offerta da coloro che richiederanno il mutuo; in ultima analisi, ripeto, è la provincia quella che distribuisce il danaro sotto la propria responsabilità, è essa, pertanto, la sola che ha diritto di stabilire i limiti, entro i quali deve essere data dal mutuatario la garanzia.

Per queste ragioni, pregherei la Commissione e il Ministero a voler abbandonare la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 6: in ogni caso, dichiaro che a tale disposizione io non darò il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Io credo di interpretare la volontà della Commissione su questo articolo 6, dichiarando che il capoverso deve essere mantenuto.

L'onorevole Tecchio avverte che la provincia non è obbligata ad attenersi alla misura di garanzia ipotecaria stabilita in questo articolo.

Io mi permetto di ripetere, come ha detto benissimo poc'anzi l'onorevole relatore, che l'esecuzione di questa legge si incardina tutta in quei sensi di patriottismo e di pietà, di cui durante

il disastro han dato splendide prove le rappresentanze provinciali, da cui non cessarono poi, quando si doveano aiutare i caduti a rialzarsi da tanta iattura. Noi possiamo esser certi che tali sentimenti le guideranno in avvenire, e che non rifiuteranno di adoperarsi colla maggior equità e larghezza per distribuire e diffondere l'assistenza riparatrice del credito.

Non si può ideare che le rappresentanze provinciali, autorità domestiche, le quali hanno coi propri occhi misurato la grandezza della sventura, si ribellino a codesta santa missione.

Io credo che l'opinione pubblica le chiamerebbe a rispondere davanti al suo tribunale; io credo che essa eserciterà sulle loro deliberazioni tale sindacato da rendere impossibile che per la ritrosia delle provincie la legge fallisca. Il capoverso dell'articolo 6 è posto per ammonire le provincie che esse non devono tanto sottilizzare sul margine della cauzione, perchè già, se anche il margine cauzionale non paia oggi tutto tranquillante, le riparazioni e le ricostruzioni alle quali provvede questa legge, aumenteranno via via il valore del podere o della casa; e, per conseguenza, anche l'esitazione che oggi potesse nascere nell'animo dei rappresentanti della provincia, a codesta considerazione dovrebbe cedere affatto.

Sani Giacomo. Chiedo di parlare.

Caperle. Ad ogni modo, il mio egregio amico Borghied io avevamo poc' anzi presentato sul banco della Presidenza un capoverso aggiuntivo all'articolo 6, che era stato ieri deliberato in seno della Commissione, e che il Ministero non ha creduto poi di accettare. In codesto capoverso aggiuntivo si diceva che, qualora la provincia non si sentisse abbastanza tranquilla sulla quantità della cauzione ipotecaria, potesse accendere subito l'ipoteca per l'intera somma, o farne la numerazione mano mano che si compiono le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla legge. Avendo poi pensato che il mettere a partito codesto comma aggiuntivo, (e di tale opinione fu anche l'onorevole Borghi), potrebbe trarre troppo innanzi la discussione, e considerando ancora che potrà esserne fatto tema d'un articolo del regolamento ministeriale, abbiamo creduto di ritirare quel capoverso. Ma esprimiamo la fiducia che gli egregi ministri delle finanze e dell'interno terranno conto di questo concetto che ci sembra salutare, (salutare sembrava ieri a tutta la Commissione) e che lo porranno fra le discipline per la migliore e più efficace distribuzione del credito.

Altro non ho da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Giacomo.

Sani Giacomo. Io sono dolentissimo di dover prendere a parlare, tanto più che vedo alcuni colleghi che fanno atti d'impazienza; ma lo faccio perchè credo di adempiere ad un dovere, e di fronte a questa idea non posso farne a meno.

In alcune questioni relative a questa legge, io fui della minoranza della Commissione; mi sia quindi lecito, almeno, di esprimere le ragioni per le quali ho creduto di esserlo. Torno a dire che prendo a parlare a malincuore; e spero che me lo vorrete credere, sebbene non si tratti di una questione locale perchè tale non può essere la filantropica sollecitudine di venire in aiuto... (*Il deputato Righi fa segni d'impazienza*) Io prego l'onorevole Righi di avere pazienza.

Righi. Chiedo di parlare!

Sani Giacomo. Ebbene io vi rinuncio!

Presidente. Onorevole Sani continui; è una colpa in cui vicendevolmente incorriamo; non bisogna farvi attenzione.

Sani Giacomo. A me basta dichiarare che sono della minoranza della Commissione, perchè ritengo che, pur approvata, questa legge non avrà nessuna efficacia, inquantochè le condizioni della nostra proprietà sono tali e talmente aggravate di oneri che sarà materialmente impossibile che i privati possano somministrare alle provincie quel margine di cauzioni, anche ridotto come è detto all'articolo 60 che sarà necessario. Per conseguenza, fatta questa dichiarazione, non ho altro ad aggiungere.

Se la Camera crederà, proporrò all'articolo 11 un emendamento per vedere se si potrà rimediare col credito personale alla deficienza di questa legge.

Rinuncio a svolgere le altre ragioni che volevo sviluppare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Righi. L'egregio mio amico Sani può esser certo che, se io feci quel gesto, non fu mica perchè desiderassi che egli non parlasse, ma perchè sembravami che cominciasse quasi con una specie di esordio.

Sani Giacomo. Ma ella non è presidente, onorevole Righi.

Righi. Chiarisco il mio pensiero; quel mio gesto fu come un modo di dimostrare il desiderio di venire al disbrigo degli affari; io non ho avuto la menoma idea di voler impedire che ella parlasse.

Presidente. Onorevole Righi, ella ha chiarito il suo concetto; l'incidente è esaurito.

Onorevole Pellegrini, insiste nel suo emendamento?

Pellegrini. Non insisto.

Presidente. Ora viene l'emendamento proposto dall'onorevole Morpurgo.

È egli presente?

(Non è presente.)

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione ha esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Morpurgo e, per ovviare a quella omissione che egli credeva di vedere in questo articolo per l'assenza della parola *opifici*, proporrebbe questa locuzione " *dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati il cui valore ecc.* " Terreni o fabbricati, è la locuzione solita della legge, e comprende quindi senza alcun dubbio anche gli opifici.

Quanto poi alle ricostruzioni e riparazioni compiute, la Commissione ha interpellato anche il ministro ed è d'accordo con esso nel non accettare quella seconda parte. Si lascia alla deputazione provinciale di giudicare di volta in volta secondo i casi. Il concetto della legge che stabilisce i prestiti per riparare ai danni occasionati dalle inondazioni, include necessariamente il principio che il valore dell'ente non può essere considerato che a riparazione compiuta. Le provincie stabiliranno, ed il regolamento determinerà i modi per cui il pagamento della somma non avviene che ratealmente, mano mano che procederanno i lavori di riparazione.

Presidente. Il ministro accetta la modificazione proposta dal relatore?

Magliani, ministro delle finanze. Per me è la stessa cosa. Accetto che si dica " terreni e fabbricati. "

Depretis, presidente del Consiglio. Per non parer troppo duri. (ilarità)

Meardi. Chiedo che si voti per divisione.

Caperle. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Caperle. Soltanto per pregare la cortesia di una risposta dall'onorevole ministro dell'interno.

Depretis, presidente del Consiglio. Posso dichiarare all'onorevole Caperle, che nel regolamento, tenendosi conto dello spirito della legge, si vedrà di facilitare quella operazione rateata di mutui, a cui egli ha voluto alludere col suo emendamento.

Presidente. Procederemo dunque alla votazione per divisione. Pongo a partito la prima parte dell'articolo 6:

" I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai pro-

prietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti. "

(È approvato.)

Ora pongo a partito la seconda parte, con la modificazione concordata:

" I proprietari, sieno essi corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati, il cui valore, difalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsì. "

(È approvata.)

Pongo a partito l'articolo 6 nel suo complesso:

(È approvato.)

" Art. 7. La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti stipulati dalle provincie allo scopo stabilito dalla presente legge, sarà anticipata dalle provincie stesse, considerate come intermediario delle sovvenzioni che esse daranno agli enti, corpi morali o privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi. "

A questo articolo 7 è proposto dall'onorevole Chinaglia il seguente emendamento:

" La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti contemplati dalla presente legge sarà pagata una sol volta e verrà pagata dalle provincie considerate come intermediarie delle sovvenzioni che esse daranno agli enti, corpi morali o privati non che agli istituti, specificati all'articolo 11 salvo il rimborso per parte dei medesimi. "

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Dirò pochissime parole per spiegare le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. Esso ha per iscopo di togliere il pericolo che la tassa di ricchezza mobile possa essere fatta pagare due volte, segnatamente per quei prestiti che si fanno sulla semplice garanzia personale. Tre sono le operazioni che risguardano questi partiti. La prima operazione riflette il contratto fra la provincia e gl'istituti che forniscono il danaro; la seconda è quella che fa la provincia colle Casse di risparmio e colle Banche popolari per consegnare il danaro di cui questi istituti si rendono garanti; la terza operazione è quella finale, che contempla le sovvenzioni fatte ai privati dalle Banche popolari e dalle Casse di risparmio.

Ora, se l'articolo 5, così come è redatto, esclude la

possibilità che la tassa di ricchezza mobile possa essere fatta pagare due volte per le operazioni che vengono direttamente effettuate dalle provincie, lascia per lo meno il dubbio che quella tassa, sia fatta pagare un'altra volta alle Banche, allorchè queste fanno l'operazione coi privati.

Ebbene, signori, in pratica si vede molto spesso che quando la legge lascia di simili dubbi, ordinariamente...

Depretis, presidente del Consiglio. Ma non lascia dubbi.

Chinaglia. ...le amministrazioni fiscali propendono per una interpretazione contraria agl'interessi dei contribuenti. L'abbiamo veduto per esempio, onorevole ministro, quando si è agitata la questione della tassa di ricchezza mobile che si voleva far pagare due volte per le sovvenzioni del Credito fondiario!

Dunque, per togliersi da questo pericolo, io credo che vi sia bisogno di rendere più chiaro l'articolo in discussione e di stabilire nettamente, con una sanzione esplicita, che la tassa di ricchezza mobile riguardante i prestiti contemplati da questa legge, sarà pagata una volta sola. Io non chiedo niente di esuberante; chiedo l'affermazione di una massima su cui tutti siamo d'accordo, e mi spiace di aver visto l'onorevole presidente del Consiglio quasi inquietarsi perchè ho fatto questa proposta.

Depretis, presidente del Consiglio. Sono nella più gran quiete del mondo.

Chinaglia. Onorevole presidente del Consiglio; io sono stato docilissimo per tutto quello che ella ha risposto al mio discorso della seduta precedente, ed ho ritirato talune mie proposte, che ritenevo abbastanza importanti, deferendo interamente alle sue parole.

Ora se domando che questo articolo sia redatto in un modo più chiaro su questo punto, non mi pare di chieder nulla di eccessivo, perchè, come ho detto, quando si tratta della pratica interpretazione in materia tributaria, non dirò i ministri, ma gli agenti fiscali qualche volta trascendono.

Perciò io insisto nell'emendamento che ho proposto, e spero di averne anche l'appoggio degli onorevoli membri della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Ad onta del poco felice risultato della precedente mia proposta e della legittima impazienza che si ha di finire questa legge, non posso a meno di fare un'osservazione su questo articolo 7, perchè, desiderando di votare la legge, desidero almeno di capirne gli articoli.

Ora, me lo perdonino la Commissione e me lo

perdoni anche il Governo, perchè l'articolo è proposto da lui; ma questo articolo 5 del progetto ministeriale e 7 della Commissione, come è scritto non si capisce. Anzi, non solo non si capisce, ma afferma cosa contraria alla legislazione vigente.

Ecco come è concepito questo articolo:

“ La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti stipulati dalle provincie allo scopo stabilito dalla presente legge, sarà anticipata dalle provincie stesse. ”

Ma quando mai dalle provincie è dovuta questa tassa? La tassa di cui si parla qui è la tassa che cade sul frutto dei mutui fatti; ora la tassa di ricchezza mobile che cade sul frutto dei mutui va a carico del mutuante non del mutuatario. Ora, come mai si dice qui che questa tassa sarà anticipata dalle provincie? Non sono le provincie ma il mutuante che la deve pagare.

Io ho compreso lo scopo di questo articolo; si vuole cioè evitare il pericolo di una doppia tassa, e si ha perfettamente ragione. Bisogna evitarla; perchè è evidente che qui si fa una doppia operazione: ci sono le provincie che prendono a mutuo, e sui frutti di questo mutuo cade l'imposta di ricchezza mobile a carico del sovvenitore.

Poi vi sono provincie che a loro volta fanno dei mutui a consorzi, a comuni, a privati. Sui frutti di questi mutui le provincie dovrebbero alla loro volta pagare l'imposta di ricchezza mobile; ciò giustamente non si vuole, perchè in questo modo l'imposta assorbirebbe tutto; ma bisogna dirlo chiaramente in quest'articolo, il quale così come è proposto, non lo dice.

Se io potessi sperare che questa mia osservazione fosse accolta con qualche benigno riguardo dalla Commissione, mi permetterei di proporre la formula, con la quale, secondo me, dovrebbe essere riformato l'articolo; ma siccome vedo che la Commissione...

Voci dal banco della Commissione. La proponga pure.

Plebano. ...non è disposta a far buon viso alle mie osservazioni, mi astengo dal proporla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io credo che l'articolo, nel modo come fu proposto del Ministero e dalla Commissione, corrisponda ai voti dell'onorevole Plebano e dell'onorevole Chinaglia, senza che vi sia bisogno di cambiarne la locuzione.

Che cosa è la ritenuta per l'imposta di ric-

chezza mobile, che cade sugl'interessi di un mutuo? È un'imposta reale, un *jus in re*.

Ora, appunto per raggiungere lo scopo di far pagare questa imposta una volta sola, per togliere qualunque dubbio, si è detto che la provincia anticiperà l'imposta. Nei rapporti fra la provincia e l'assuntore del prestito, la provincia pagherà l'interesse netto, ponendo a suo carico l'imposta di ricchezza mobile.

Dell'imposta la provincia poi si rivale a carico de' submutuatari.

Avviene altrettanto per la Cassa dei depositi e prestiti, la quale si rivale, nella concessione dei mutui che fa ai comuni, dell'imposta di ricchezza mobile che paga allo Stato.

E così l'articolo 5, come è concepito, è conforme alle regole organiche dell'imposta di ricchezza mobile.

Io credo che qualunque emendamento non farebbe che intralciarlo e renderne oscuro il senso. Stiamo nelle regole ordinarie e nella pratica attualmente in vigore; e l'applicazione della legge sarà più sicura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni favoritemi; però, parmi che esse riguardino soltanto le sovvenzioni che le provincie, considerate come intermediarie, daranno ai corpi morali o ai privati. Ma per le operazioni che alla loro volta i corpi morali faranno successivamente coi privati, mi par fondato il dubbio che si possa ripetere un secondo pagamento per la ricchezza mobile se, come dissi, l'articolo non si redige in modo più chiaro.

Voce dal banco della Commissione. L'ha dichiarato il ministro!

Chinaglia. L'ha dichiarato, dicendo semplicemente che si paga l'imposta una volta sola. Ora io vorrei che ciò venisse affermato nella legge.

Presidente. Onorevole Chinaglia, la prima parte dell'articolo; " la ricchezza mobile dovuta per i prestiti, ecc. „ chiarisce il concetto!

Magliani, ministro delle finanze. Ma il dubbio che mette innanzi l'onorevole Chinaglia, non può nascere, perchè i 2 milioni, di cui si parla all'articolo 11, fanno parte dei 20 milioni; e sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile come i sotto-mutui che si fanno ai comuni ed ai consorzi; è la stessa cosa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia

Chinaglia. Va benissimo quanto dice l'onorevole ministro, ma tutto ciò si riferisce sempre finchè siamo arrivati allo stadio in cui le provincie han-

fatto le sovvenzioni alle Banche popolari; però, terminate queste operazioni, le banche popolari fanno altre operazioni ai privati. Ed è su questo punto che l'articolo in discussione non contiene, a mio avviso, una disposizione chiara e netta.

Mi dispiace, dopo ciò, che l'onorevole presidente abbia, in qualche maniera, voluto prevenire la soluzione di questa questione, quando egli mi avvertiva che la prima parte dell'articolo chiarisce il concetto. Per me non chiarisce nulla.

Presidente. No. Io ho voluto soltanto richiamare la sua attenzione sopra il primo capoverso, che poteva chiarire i suoi dubbi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io prego l'onorevole Chinaglia di considerare che anche le Banche popolari sono enti intermediari, e che l'operazione è sempre la stessa. Insomma dall'assuntore del prestito si passa alla provincia o ai comuni, o si passa per mezzo del comune ad una Banca popolare; ma è sempre la stessa somma che già ha pagata l'imposta; quello che avviene nei rapporti tra le provincie ed i comuni, avviene egualmente nei rapporti tra le provincie e la Banca che fa il mutuo. Perchè non si tratta di un'operazione ordinaria che faccia la Banca popolare co' suoi fondi, ma invece di un'operazione che la Banca fa come intermediaria coi fondi tolti a prestito, e soggetti una volta sola all'imposta.

Del rimanente, questo concetto si chiarirà anche meglio, se sarà necessario, nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Ho chiesto la parola per aggiungere questo. L'articolo 5, oggi 7, del disegno di legge è riportato testualmente dalla legge del 1873; ed il Ministero nella sua relazione dice che tende allo scopo di non far pagare due volte l'imposta di ricchezza mobile per il fatto che le provincie restano intermediarie alla distribuzione dei mutui ai comuni, consorzi e privati.

È vero però (e qui prego l'onorevole ministro delle finanze di prestarmi benevola attenzione) che la legge del 1873, dalla quale è preso quest'articolo, non contempla le operazioni che oggi sono stabilite dagli articoli 11, e seguenti di questa legge; e quindi, sotto questo punto di vista, sembrava alla Commissione che l'emendamento proposto dall'onorevole Chinaglia avesse tutta ragione per essere. Ma, dappoichè l'onorevole ministro oggi colle sue dichiarazioni confermò il concetto già stabilito così chiaramente

nella relazione che precede il disegno di legge, che cioè la tassa di ricchezza mobile non si pagherà per tutti i casi che una volta sola, e che egli prende impegno formale di tener conto di questa giusta osservazione dell'onorevole Chinaglia, e di esplicitarla nel regolamento, la Commissione prende alla sua volta atto delle dichiarazioni del Ministero e si unisce a lui per pregare l'onorevole Chinaglia a non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io persisto a credere che l'articolo 7, concepito com'è, non risponda nè alla legislazione attuale, nè allo scopo che si vuole raggiungere. Ma poichè l'onorevole ministro dichiara diversamente e la Commissione è soddisfatta, non voglio essere più realista del Re, e lascio correre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò qual'è l'interpretazione che io do a quest'articolo; e credo di poter acquetare tutti i dubbi e togliere la cattiva impressione che può aver prodotto sull'animo dell'onorevole Chinaglia un mio atto d'impazienza, come egli lo ha chiamato, atto che si riferiva ad una lettera che ho ricevuto. *(Harità)*

Chi veramente dovrebbe pagare la tassa di ricchezza mobile? Il sovventore dei 20 milioni di lire, il quale vorrà incassare un reddito netto del 5 per cento.

Ora che cosa si fa con quest'articolo? Si dice alla provincia: siccome il sovventore vuole un interesse netto del 5 per cento, voi vi assumerete per una volta sola di pagare su questa somma, qualunque sia la sua ripartizione, il suo obiettivo, la tassa di ricchezza mobile, senza la quale condizione il sovventore non vi fa il prestito. Questo concetto mi pare abbastanza chiaramente delineato nell'articolo, dal momento che dice che la tassa dovuta pei prestiti stipulati dalle provincie sarà anticipata dalle provincie stesse. Regolarmente non esse dovrebbero pagare la tassa; bensì il sovventore.

La provincia dovrà dunque pagare la tassa in luogo del sovventore e la tassa gli sarà rimborsata dai corpi morali e dai privati a vantaggio dei quali vanno le somme mutuate.

Mi sembra pertanto che non ci possa essere dubbio sull'esecuzione di quest'articolo. Io spero che gli animi saranno ora tranquillati, compreso quello un po' irritabile dell'onorevole Chinaglia. *(Si ride)*

Presidente. Onorevole Chinaglia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Chinaglia. Onorevole presidente, in mezzo a questa capitolazione generale, cedo le armi anch'io. *(Si ride)*

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 7 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

“ Art. 8. I contratti di prestiti fatti dalle provincie e da queste concessi ai comuni, ai consorzi ed ai proprietari, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

“ Le iscrizioni a garanzia dei contratti di prestito, saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori. ”

A quest'articolo l'onorevole Pellegrini propone il seguente emendamento:

“ I prestiti tutti e le garanzie contemplate dalla presente legge, sono soggetti alla tassa fissa di registro di una lira; gli atti e le note ipotecarie relative, saranno stesi in carta libera. ”

Onorevole Pellegrini, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

Pellegrini. Io credo che non eviteranno le Banche o le provincie la tassa di registro per i prestiti o per le garanzie conseguenti al disposto degli articoli 11 e 12, se si accetta l'articolo quale è proposto dalla Commissione. Ma ci pensi chi deve. Io non voglio più mettere alla prova i miei emendamenti, e non insisto in quello proposto a questo articolo.

Presidente. Ritirato l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato.)

“ Art. 9. È stabilito a tutto dicembre 1884 il termine per la concessione di prestiti ai privati. ”

(È approvato.)

“ Art. 10. Per gli scopi della presente legge, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprietà e la libertà degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.

“ I proprietari non potranno domandare questi documenti che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovrà trattenerli nel proprio archivio. ”

A questo articolo 10 l'onorevole Pellegrini propone che le parole " al fine di comprovare la proprietà, e la libertà degli immobili, ecc. " siano così sostituite: " Al fine di comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili, ecc. "

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Romanin-Jacur, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrini, e spera che anche il Ministero non avrà difficoltà di accettarlo. Qui si tratta di comprendere un atto che può occorrere per dimostrare le vere condizioni dei fondi; e dal momento che nella legge abbiamo esentato tutti gli altri atti, anche per questo che concerne la stima non deve esservi nessuna difficoltà che sia compreso dalla esenzione.

Il Ministero ha accettato il primo emendamento fatto dalla Commissione che aggiunge alla prova della proprietà, anche quella della libertà del fondo; quindi spero che, per analogia, esso vorrà accettare anche questo emendamento che completa il senso e gli scopi dell'articolo.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Dico il vero, che se c'è cosa che mi rincresca molto in questa legge, sono gli articoli appunto che parlano di esenzione di tassa; non mi spaventa di stabilire l'interesse del 2 per cento, quanto il salto nel buio che si fa coll'esenzione di tassa, la quale è una deroga alle leggi generali d'imposta.

D'altronde all'onorevole Maurogonato e ad altri onorevoli deputati io aveva già dichiarato che non avrei accettati emendamenti.

Ma, ad ogni modo, poichè si tratta di un caso eccezionale, e poichè speriamo che non si debba mai più presentare un caso simile, io non faccio difficoltà perchè si aggiunga che i documenti occorrenti per comprovare anche il valore degli immobili siano fatti in carta libera; ma voglio sperare che questa sia l'ultima eccezione, l'ultima ferita che noi facciamo alle leggi di registro e bollo.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Pellegrini essendo accettato dal Ministero e dalla Commissione, pongo a partito l'art. 10 così emendato:

" Per gli scopi della presente legge, gli estratti catastali, certificati ipotecari, e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprietà e la libertà ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.

" I proprietari non potranno domandare questi documenti che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovrà trattarli nel proprio archivio. "

(È approvato.)

" Art. 11. Dei 20 milioni, di cui all'articolo 1, la somma di lire 2,000,000, complessivamente per tutte le provincie, potrà essere destinata a piccoli prestiti ai danneggiati dalle inondazioni, non superiori a 3000 lire ciascheduno, da farsi, sulla garanzia personale, a mezzo di Banche popolari, Casse di risparmio ed altri istituti di beneficenza o previdenza, i quali si costituiscano garanti verso le provincie della intera restituzione della somma, dentro un periodo di tempo non maggiore di 10 anni. "

A questo articolo l'onorevole Pellegrini propone l'aggiunta del seguente capoverso:

" A cauzione delle Banche, delle Casse di risparmio e degli istituti suddetti contro le perdite eventuali per tali piccoli prestiti, il Governo concorrerà con lire 300 mila per costruire il fondo di garanzia assieme a quelle altre somme che venissero a ciò destinate dalle Commissioni e dai Comitati costituiti per distribuire sussidi agli inondati. La somma che potrà essere corrisposta a ciascun istituto come fondo di cauzione contro le perdite non potrà eccedere il quarto della somma capitale impiegata dall'istituto nei piccoli prestiti. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Giacomo.

Sani Giacomo. Io ho già detto quello che volevo dire su questo articolo, il quale, per l'interesse dei privati, sono persuaso che sia l'unico articolo pratico di questa legge. Io, per conseguenza, fin da quando si discusse questa questione in seno alla Commissione, fui d'avviso che se veramente per questi poveri privati si vuol fare qualche cosa, si dovesse portare almeno a quattro milioni la somma stanziata in questo articolo.

Noi sappiamo che ci sono già domande di sussidi alla Commissione reale per 16 milioni, mentre non se ne possono distribuire che 6 e mezzo; che vi si sono domande per crediti su ipoteca per 9 milioni, e che ve ne sono altre per 2 milioni di affittuari e mezzadri.

A me pare (quantunque preveda che l'onorevole presidente del Consiglio sarà tonace nella sua resistenza) di non domandare nulla di esagerato, perchè i 20 milioni rimangano 20 milioni, e la ga-

ranza del Governo rimanga tale e quale per questi prestiti personali.

Righi. Chiedo di parlare.

Sani Giacomo. Il portare a quattro i due milioni stabiliti, può far sì che questa legge sia benefica; altrimenti, mi si permetta di dirlo con tutto il rispetto che devo, questa legge, per i privati, sarà proprio una lettera morta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Intanto annunzio che la Commissione ha trasmesso alla Presidenza il seguente capoverso che propone di aggiungere all'articolo 11.

« Per i contratti richiesti dall'esecuzione del presente articolo è applicabile il disposto dell'articolo 8. »

Righi. Fin dal primo momento in cui la nostra rappresentanza, ossia la rappresentanza di quelle provincie che furono specialmente danneggiate, ebbe a trattare col Governo per vedere su quali basi si dovesse presentare l'attuale disegno di legge, abbiamo stabilito di deferire molto a quello che la Commissione avrebbe potuto concordare col Governo, e quindi io tenni religiosamente fede agli accordi che quasi erano stati stabiliti fra noi, cioè di accettare *a priori* il disegno di legge quale sarebbe uscito dall'iniziativa del Governo.

Io mi attenni religiosamente a quest'osservanza, quantunque moltissime delle raccomandazioni che vennero fatte dagli egregi miei colleghi, mi parrebbero degne della maggior possibile considerazione. Ad ogni modo, per non dilungarmi più oltre, dirò che, a mio avviso, l'onorevole Sani ha perfettamente ragione e che se c'è un terreno su cui la legge attuale può ottenere un effetto pratico e veramente benefico per le nostre popolazioni, egli è questo appunto dei prestiti personali.

Io quindi, non solamente mi associo alla domanda fatta dall'onorevole Sani, ma anche in nome (mi permetta di ricordarlo l'egregio presidente del Consiglio) della grandissima discrezione che hanno usata moltissimi miei colleghi, ed anche della discrezione mia, faccio caldissima preghiera perchè il Governo voglia accogliere quella proposta. Non dico altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin Jacur, relatore. La Commissione ha già dichiarato nella sua relazione che aveva insistito presso il Ministero per ottenere precisamente quello che l'onorevole Sani oggi è venuto a domandare; se a maggioranza ha adottato poi questa disposizione limitata come figura sul di-

segno di legge, lo fece soltanto allo scopo di concordare il progetto col Ministero, e non esito a dire che lo ha fatto a malincuore.

Ora la Commissione aggiunge le sue preghiere al Ministero perchè esso procuri di secondare i desideri espressi dagli onorevoli colleghi Sani e Righi.

Non ho altro da aggiungere a questo proposito.

Ma la Commissione proprio non può lasciar passare in silenzio la dichiarazione rigida fatta dall'onorevole Sani, che questa legge non gioverà ai privati.

Come si può dire che non gioverà ai privati una legge la quale accorda il danaro al 2 1/2 per cento e con ammortamento graduale in un ventennio?

Ci sono forse istituti o privati che accordino prestiti a condizioni più favorevoli di queste?

Come si può in coscienza sostenere che questa legge non gioverà, e non porterà alcun giovamento ai privati?

Sani Giacomo. Chiedo di parlare.

Romanin Jacur, relatore. La Commissione spera, anzi ritiene che la legge gioverà notevolmente ai privati.

Ma non pertanto siccome si tratta di ottenere senza alcun dubbio un ulteriore vantaggio aggiunge alle preghiere dei colleghi, le sue, perchè il Ministero vegga se è possibile di secondare la preghiera fattagli dagli onorevoli Sani e Righi. E il Ministero può in questo caso tutto ciò che vuole!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Dopretis, presidente del Consiglio. Il Ministero aveva stabilito, nell'articolo 9 che corrisponde a quest'articolo 11, una somma molto minore, un milione e 500,000 lire, per essere distribuito ai privati col mezzo delle Banche popolari o degli istituti popolari di credito (che non si potrebbero distribuire altrimenti), ed aveva stabilito un limite massimo di 1000 lire per ciascuna sovvenzione.

È inutile che ora parliamo del limite, poichè il Ministero l'ha già portato ad una somma tripla di quella che era stabilita nell'articolo 9; e poichè non c'è alcuna proposta, io non mi ci fermo sopra.

Vengo alla somma di 4 milioni proposta dall'onorevole Sani, in confronto di un milione e mezzo stabilito nello schema ministeriale, e di due milioni proposto dalla Commissione.

Se vogliamo fare una legge la cui esecuzione sia assicurata, bisogna farla nei limiti della pos-

sibilità. Ora, se voi non avete speranza, o se non avete ancora una speranza fondata di poter trovare un fondo di garanzia per le Banche, è inutile che stabiliate questa somma maggiore. Stabilite 4 milioni, anche 3 milioni, vuol dire che bisogna pensare di trovare 300,000 lire di fondo di garanzia alle Banche, se volete dar loro almeno il dieci per cento per fondo di garanzia. Ora io mi sono arrestato innanzi a questa difficoltà; io non ho sicura speranza nemmeno di avere le 200,000 lire che sono necessarie per la somma di due milioni.

Di più: quanto alle provincie più danneggiate per le quali giustamente s'interessa l'onorevole Sani, l'operazione non è ancora finita.

Vi sono ancora da ripartire in quelle provincie 6 milioni e 500,000 lire; è ancora da distribuire il fondo che è a mani dei Comitati.

Naturalmente il Ministero prenderà norma dai bisogni più urgenti e penserà prima ai danneggiati meritevoli di maggior riguardo, che sono appunto quelli classificabili senza dubbio nel numero dei poveri, quantunque essi possano avere una piccolissima possidenza. Di più vi è ancora qualche piccolo fondo nel bilancio dell'interno: mettendo insieme tutte queste somme, si vedrà di distribuirle in soccorsi con la maggiore giustizia. Anche il regolamento che dovrà dar norma all'esecuzione di questa legge dovrà essere fatto dalla Commissione competentissima che ha studiato a fondo tutte queste questioni. Pertanto, se io mi arresto nell'aumentare questa somma, egli è per due motivi: prima di tutto, per l'incertezza di trovare il fondo di garanzia, del quale non sono certo nemmeno per la somma di due milioni; in secondo luogo, perchè ai bisogni ai quali giustamente s'interessa l'onorevole Sani, io credo di poter sopperire ancora in buona parte, non col mezzo di mutui, ma col mezzo di sovvenzioni dirette. E però io prego l'onorevole Sani di non insistere. Se si avesse la certezza di fare una cosa seria, quale interesse avrebbe il Governo di stabilire due milioni, anzichè tre? Qual danno ne verrebbe allo Stato? Non sarebbe anzi meglio, anche pel Governo, di assecondare questa proposta, se avesse la certezza, o se almeno vi fosse una grande probabilità di poter provvedere seriamente alla sua esecuzione? Se il Governo resiste, gli è proprio perchè dubita che si metterebbe la somma, togliendola da altra parte.

Sani Giacomo. Non si toglie nulla.

Depretis, presidente del Consiglio. Perchè io non partecipo all'opinione dell'onorevole Sani, che l'altra parte dei 20 milioni di cui parla questa

legge non sarà di alcuna utilità. Io credo che un prestito al 3 per cento sia cosa buona e da accettare.

Sani Giacomo. Ma non potranno dare ipoteca.

Depretis, presidente del Consiglio. Dei danni ce ne sono ed enormi. Considerando il numero dei privati che possono dare una qualche garanzia, considerando l'enormità dei danni recati dall'inondazione, io credo che il fondo di 18 milioni che resta potrà essere facilmente esaurito.

Dunque non insista, onorevole Sani. Il Governo vedrà di soddisfare il suo desiderio in altro modo, per quanto sarà possibile; ma io credo, e ne ho dispiacere, che il Governo non debba, non possa accettare questo aumento di un milione, o di due, che si viene a sottrarre all'altra parte del capitale di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti, senza la certezza di poterlo ripartire secondo l'intenzione dello stesso proponente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

Sani Giacomo. A me preme di stabilire una cosa, che, cioè, l'ammontare di questa cifra non toglie nulla all'altra parte. Supponiamo il caso che il credito personale non si esaurisca; ma la cifra che io propongo in quattro milioni nulla toglie, nulla impedisce che il sopravanzo possa essere dato ai crediti ipotecari. Dunque la prima ragione addotta dall'onorevole presidente del Consiglio non è valida.

La seconda ragione che egli ha addotta è quella delle difficoltà di trovare un fondo di garanzia.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, io ho troppa stima di lei per credere che con un bilancio come quello che ella amministra, coi fondi dei Comitati (e sappiamo che quello di Roma ha a sua disposizione ancora 900 mila lire), non si possa avvanzar tanto da costituire un capitale di 300 mila lire.

Ma ove pure non si potesse costituirlo, io dico che sarà minor male dare la facoltà alle Banche di prestare questo danaro all'un per cento di più, per costituire una massa di rispetto, che limitare la somma; poichè la questione non è di pagare l'uno per cento di più d'interesse, ma è di avere i quattrini. Queste due ragioni dunque non mi persuadono, e credo di fare il mio dovere insistendo in quest'emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Sani Giacomo. L'onorevole Romanin-Jacur poi ha detto a nome della Commissione una cosa di cui mi devo scolpare. Se le condizioni della Camera fossero state tali che mi avessero persuaso di

parlare e dimostrare le ragioni per le quali io credo che le disposizioni di questa legge relativa al credito reale (lo chiamerò reale) saranno lettera morta, forse l'onorevole Romanin-Jacur non avrebbe fatta quella osservazione così recisa.

Io prego gli onorevoli miei colleghi i quali hanno questa opinione, di leggere soltanto negli atti dell'inchiesta agraria il volume pubblicato dal nostro collega Morpurgo, e vedranno quali siano le condizioni della proprietà specialmente nelle provincie venete; vedranno i debiti ipotecari da cui sono aggravate; e vedranno se non sia vero quello che io dico, che cioè gli effetti di questa legge per i privati si limiteranno soltanto a quei proprietari che hanno i loro fondi esenti da ipoteca. Ma siccome di proprietari, massime fra i piccoli, che abbiano i loro fondi esenti da ipoteca ve ne sono pochissimi, e quasi direi non ce n'è alcuno, così realmente, in pratica, questa legge non avrà effetto. Ma, dice l'onorevole presidente del Consiglio, è una legge che vi darà il danaro al 3 per cento. Ma non è questa la questione; la questione è che quando ci sarà l'intromissione della provincia che ne avrà la responsabilità, il privato che ricorre alla provincia dovrà dimostrare che almeno ci sia questo margine; la provincia ricorrerà all'avvocato, l'avvocato al perito, occorreranno tali e tante pratiche, che soltanto la perdita di tempo che cagioneranno, farà sì che i proprietari i quali hanno qualche ipoteca non si varranno delle disposizioni di questa legge.

Per conseguenza io oserei ancora rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio di volere accogliere la mia proposta; e in ogni modo io credo di adempiere ad un dovere mantenendola.

Presidente. Domando all'onorevole Pellegrini se egli mantenga o ritiri la sua proposta.

Pellegrini. È inutile che io insista dopo il fatto esperimento del voto. Desidero però una cosa cioè che l'avvenire dia torto alle mie tristi previsioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Prima di tutto io non posso intendere l'articolo 11 nel senso in cui l'intende l'onorevole Sani. Dato l'articolo 11 così come è concepito, se voi portate la somma a 3 o 4 milioni, sottraete questa somma agli altri scopi preveduti dalla legge. Se volete mutare l'articolo lo potrete mutare nel senso voluto dall'onorevole Sani, ma così come è concepito, credo che sia difficile mutarlo senza turbare tutta quanta l'economia della legge; perchè

le domande debbono venire ed essere accertate per far un riparto entro un certo tempo e non si possono tenere delle somme, per così dire, in aria.

L'onorevole Sani dice: in un bilancio di 1 miliardo e mezzo potreste trovare la somma.

Potrà trovarla un altro; noi non la troviamo e crediamo che questo disegno di legge tocchi l'estremo limite a cui possiamo arrivare e che noi non si possa niente di più.

Egli parla del fondo dei Comitati: ma noi non ne possiamo disporre. Spero di poter arrivare alla somma contemplata dalla legge: per 2 milioni sono già 200,000 lire.

Io ho già detto che ci sono altri mezzi di venire in aiuto alle persone alle quali l'onorevole Sani si interessa; ma andando al di là di questi limiti, si avranno inevitabilmente queste conseguenze: che se non si avrà il fondo di garanzia, difficilmente le Banche vorranno distribuire le somme, o se vorranno distribuirle senza fondo di garanzia, saranno esonerate da ogni responsabilità; chè se poi esse si volessero contentare dell'aumento dell'interesse, di un maggior guadagno, come pare che l'onorevole Sani sapponga che siano disposte a fare, noi correremo il pericolo di esporre queste Banche popolari e le provincie a gravi difficoltà.

Io prego la Camera di osservare, che nelle presenti condizioni delle provincie, lo Stato non può disinteressarsene nè esporle a perdite; massime trattandosi di provincie che hanno anch'esse molti bisogni cui sopperire. E pertanto, sebbene con rincrescimento, io non posso aderire alle istanze dell'onorevole Sani.

Presidente. Mantiene il suo emendamento, onorevole Sani?

Sani Giacomo. Lo mantengo.

Presidente. Allora verremo ai voti. Prima domanderò all'onorevole ministro delle finanze, se accetta il capoverso che propone la Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Si tratta d'una omissione che era incorsa. Accetto che si aggiunga il capoverso proposto dalla Commissione.

Presidente. Sta bene. Veniamo ai voti.

Anzi tutto pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Sani a questo articolo 11, e che consiste nel sostituire alla cifra di 2,000,000 di lire, la cifra di 4,000,000 di lire.

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(La Camera respinge l'emendamento dell'onorevole Sani.)

Pongo a partito l'articolo 11 col capoverso aggiunto dalla Commissione e accettato dal Governo.

“ Dei 20 milioni, di cui all'articolo 1º, la somma di lire 2,000,000, complessivamente per tutte le provincie, potrà essere destinata a piccoli prestiti ai danneggiati dalle inondazioni, non superiori a 3000 lire ciascheduno, da farsi sulla garanzia personale, a mezzo di Banche popolari, Casse di risparmio ed altri istituti di beneficenza o previdenza, i quali si costituiscano garanti verso le provincie della intera restituzione della somma dentro un periodo di tempo non maggiore di 10 anni.

“ Ai contratti richiesti per l'esecuzione della presente legge, è applicabile il disposto dell'articolo 8. „

(È approvato.)

“ Art. 12. Gli istituti indicati nell'articolo precedente faranno i prestiti ad un interesse non superiore a quello da loro pagato alla provincia e condurranno la relativa gestione gratuitamente mantenendola sempre, con conto speciale, separata e distinta dalle altre loro operazioni.

“ Ciaschedun istituto risponderà soltanto della somma da esso assunta dalla provincia e relativi interessi calcolati colle norme dell'articolo 2. „

(È approvato.)

“ Art. 13. Le Banche cooperative e popolari sono autorizzate, secondo gli articoli 11 e 12 della presente legge, a concedere prestiti ai danneggiati dalle inondazioni che non fossero soci e con modi e termini di restituzione diversi da quelli permessi dai loro statuti. „

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

Varè. Nella discussione di questa legge ho creduto di dovermi astenere, avendo avuto l'onore o la fortuna di appartenere a quel Comitato che fece i primi accordi col Governo e che fu l'iniziatore di questo sistema di cui sono contento.

Ma vedo qui introdotta una vera esagerazione in quest'articolo 13, che non altera punto il sistema generale, e mi permetto di dire che contiene un errore.

Le Banche cooperative popolari, e in generale tutte le Società di qualunque genere, secondo il diritto nuovo istituito nel Codice di commercio, non hanno bisogno di autorizzazione per variare il loro statuto. Possono far cambiamenti anche temporanei nei loro statuti, senza che abbiano l'obbligo di chiedere intervento di pubblica autorità. Li fanno nei modi legali, li fanno convocando l'assemblea, li fanno con l'intervento di un certo nu-

mero di azionisti ed interessati, li fanno con un certo numero di voti fra i presenti. Dunque se volete soltanto permettere che facciano modificazioni ai loro statuti, non v'è bisogno del nostro articolo. E questa interpretazione è la letterale: sono autorizzati a fare; vale a dire come si fa regolarmente e legalmente. Ma se invece avete voluto autorizzare i mandatari a far qualche cosa di diverso da ciò che gli statuti loro concedono, vale a dire a prescindere dalla volontà dei mandanti e a disporre dei denari dei mandanti senza il loro consenso, allora voi autorizzate i contraenti a mancare al contratto senza il consenso delle persone interessate. E questo è certamente un errore di legalità che nessuno qui credo intendesse di voler commettere. Quindi questo articolo mi pare o superfluo, od erroneo, e ne propongo la soppressione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. La dizione di questo articolo è chiesta da taluni rappresentanti delle Banche popolari; e la Commissione l'ha introdotta nel disegno di legge, col consenso anche del Ministero, precisamente per soddisfare i desideri di questi rappresentanti delle Banche popolari dei paesi danneggiati.

Col nuovo Codice di commercio, le Banche popolari non si credono autorizzate a fare i prestiti, di cui parla l'articolo 11, che abbiamo già votato, se non c'è una disposizione per la quale esse possono divenire all'esecuzione di questi prestiti coi non soci, ed ammettendo un periodo di ammortamento non corrispondente a quello consentito nei loro statuti.

Ora, se vogliamo che la legge sia efficace specialmente per riguardo a questo credito personale sul quale ci interessiamo cotanto, dobbiamo contemplare la disposizione recata da questo articolo del disegno di legge.

L'onorevole Varè non ha che a leggere gli allegati alla nostra relazione, per vedere in quale forma viziosa le Banche sieno state costrette a sopperire alla deficienza di questa disposizione, a Motta di Livenza e a San Donà di Piave, per esempio, perchè fossero attuabili le operazioni rese possibili dall'illuminato concorso del benemerito Comitato di soccorso di Bergamo. Egli vi troverà una disposizione per la quale si finge, dirò così, che quelli che ricevono i prestiti diventino soci della Banca. Dico, si finge, perchè si obbligano coloro a cui si concedono i prestiti a rilasciare una parte della quota che occorre per acquistare un'azione, durante tutto il periodo dell'ammortamento del pre-

stato, e poi si dice che, al momento della liquidazione dell'operazione, potranno computare nella rata di saldo anche la quota già versata per l'acquisto dell'azione.

Infatti al n° 5 dell'allegato che leggesi a pagina 11 della relazione è detto: « Gli ammessi al credito di quest'opera dovranno iscriversi quali azionisti di essa, e perciò soddisfare la tassa d'ingresso e la quota di una lira mensile per acconto azione, ecc. »

Ora l'onorevole Varè vede bene che la Commissione non ha fatto che soddisfare ai desideri manifestati dagl'istituti i quali sono disposti, per solo scopo di pietà e senza alcun loro interesse anzi con qualche rischio, ad aiutarci nell'esecuzione della legge, e perciò spero che egli si arrenderà ai desideri della Commissione, che lo prega di non insistere nella sua proposta.

Di San Donato. Si arrende! Si arrende! (*Risa*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

Varè. Le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore mi fanno confermare ciò che ho detto, vale a dire, che sono i *rappresentanti* i quali vogliono da noi un'autorizzazione, che non vogliono domandare ai loro mandanti. Sono i *mandatari* i quali vogliono che noi li dispensiamo dall'adempire ai loro doveri verso i mandanti; mentre invece devono domandare ai loro mandanti, ai proprietari dei denari, ai proprietari di quel piccolo capitale, l'autorizzazione che domandano a noi. E noi non credo che siamo in facoltà di disporre in nome dei privati. Noi facciamo le leggi, ma non possiamo portar via per legge i denari dell'uno per metterli a disposizione di un altro.

Caperle. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. (Della Commissione) Meglio di me avrebbe potuto rispondere all'egregio collega Varè l'onorevole Luzzatti, il gran creatore o patrono delle Banche mutue popolari. Io perciò mi limito a dare una semplice spiegazione.

Nelle operazioni di questi piccoli prestiti personali, le Banche cooperative e popolari non fanno una speculazione, ma gratuitamente si prestano per il bene del paese. Queste operazioni costituiscono una gestione a parte come è indicato nell'articolo 12: devonsi anche tenere conti speciali e separati. È in certa guisa un favore che fanno al Governo, al Parlamento, alle provincie; e non parrebbe fosse il caso di andare a chiedere all'assemblea sociale il consentimento per far prestiti anche ai non soci, e farli entro quei tali più lunghi termini e in quei modi che non sieno permessi dagli statuti.

Siccome però le rappresentanze delle Banche potrebbero sentire qualche scrupolo a prestarsi gratuitamente per una gestione non loro propria, esse hanno domandato, e noi abbiamo trovato conveniente, che fossero posti gli articoli 12 e 13 di questo schema di legge.

Dopo tali spiegazioni, spero che l'onorevole Varè vorrà recedere dalla sua opposizione.

Presidente. Veniamo ai voti; chi approva la soppressione dell'articolo 13, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata; è invece approvato l'articolo 13.*)

« Art. 14. Con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentita la Commissione reale incaricata della distribuzione dei sussidi di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1882, n° 1147, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

A quest'articolo l'onorevole Pellegrini m'ha proposto un emendamento, ch'è in questi termini:

« Entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, si provvederà alla sua esecuzione con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentita la Commissione quale incaricata della distribuzione dei sussidi di cui l'articolo 5 della legge 17 dicembre 1882, n° 1147. »

Onorevole Pellegrini, mantiene questo suo emendamento?

Pellegrini. Desidero sapere se il Ministero e la Commissione accettano, o no, almeno quest'emendamento.

Se non lo accettano, dichiaro di non insistervi, nè ho duopo dirne il perchè.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Il Ministero si è impegnato formalmente di fare in modo che il regolamento sia pubblicato in un termine più breve di due mesi; perciò la Commissione prega l'onorevole Pellegrini di non insistere nel suo emendamento.

Pellegrini. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Pellegrini essendo ritirato, metto dunque a partito l'articolo 14. Chi l'approva sorga.

(*È approvato.*)

Romanin-Jacur, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, relatore. Nell'articolo 8 è incorso un errore nella stampa, che domando sia corretto.

L'articolo 8 dice:

“ I contratti di prestito fatti dalle provincie e da queste concesse ai comuni..., ecc. ”

Invece si deve dire:

“ I contratti dei prestiti fatti dalle provincie e da queste concessi, ecc. ” Prego l'onorevole presidente di voler far sì che la Camera prenda atto di questa correzione.

Presidente. La Camera ha udito la modificazione di forma, che propone la Commissione. L'articolo 8 dov: ebbe essere compilato in questi termini:

“ I contratti dei prestiti fatti dalle provincie e da queste concessi ai comuni, ai consorzi ed ai proprietari saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira ecc. ”

Chi approva questa rettificazione di forma dell'articolo 8 voglia alzarsi.

(È approvata.)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Il ministro delle finanze presenta una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico per l'anno 1882.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta è sciolta alle ore 12 25.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).